



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'art.11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n.124.

Repertorio atti n. *31/cv del* 03 MAR. 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 3 marzo 2016:

VISTA la legge 7 agosto 2015, n.124, recante "deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 11, comma 1, della citata legge n.124/2015, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici e, in particolare, la lettera p) recante principi e criteri direttivi per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo e, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

RILEVATO le disposizioni del presente schema di decreto legislativo, per quanto compatibili, sono estese anche alle aziende ospedaliere universitarie;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nelle riunioni del 20 gennaio 2016;

VISTA la nota dell'11 febbraio 2016 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diramata dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 12 febbraio 2016 alle Regioni ed agli Enti locali con richiesta di assenso tecnico, con la quale ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto in epigrafe, di iniziativa del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della salute;

CONSIDERATO che nella riunione a livello tecnico del 2 marzo 2016, presenti Regioni, ANCI e UPI, sono state presentate e discusse dalle Regioni alcune proposte emendative, contenute nel documento Allegato A) al presente atto;



di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. n. 1134 del 3 marzo 2016 di questo Ufficio di Segreteria, con la quale è stato trasmesso il documento del Ministero della salute che accoglie e riformula gli emendamenti presentati dalle Regioni nel corso della suddetta riunione tecnica del 2 marzo 2016;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo con la riformulazione degli emendamenti così come concordati con il Ministero della salute e contenuti nel citato documento (Allegato B) inviato da questo Ufficio di Segreteria con nota prot. 1134 del 3 marzo 2016;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in parola;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'art.11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n.124.

Il Segretario
Antonio Nadeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

Handwritten initials

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

25 FEBBRAIO 2016

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI DIRIGENZA SANITARIA

PARERE

Le Regioni, esaminato lo schema di provvedimento, ritengono di poter esprimere parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Articolo 1 comma 7

Aggiungere *"Il punteggio è assegnato esclusivamente ai fini dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale"*

Con questo emendamento si intende chiarire come le finalità dell'assegnazione del punteggio da parte della Commissione si esauriscano nell'ammissione o esclusione dei candidati dall'elenco nazionale. In tal modo si chiarisce altresì come il suddetto punteggio non possa in alcun modo condizionare lo svolgimento della verifica svolta dalla commissione regionale ai sensi dell'articolo 2, orientata alla individuazione della rosa dei candidati su cui il Presidente della Giunta effettuerà la propria scelta, assegnando l'incarico.

All'articolo 2, primo e secondo comma, si chiede l'abrogazione del riferimento alle province autonome

- Articolo 2 - Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tal fine, la regione o la provincia rende noto, con apposito avviso pubblico, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. Una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e uno dalla Regione, senza



nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, effettua la verifica dei requisiti per titoli e colloquio dei candidati, e propone al Presidente della regione una rosa di candidati costituita da tutti coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, hanno manifestato l'interesse all'incarico da ricoprire, segnalando coloro che presentano i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale, né coloro che con provvedimento sono stati sanzionati per la violazione degli obblighi previsti in materia di trasparenza.

L'emendamento è finalizzato a meglio definire il ruolo e i compiti della commissione regionale sia rispetto alle verifiche operate dalla commissione nazionale che rispetto al potere di nomina esercitato dal presidente della giunta. In particolare alla commissione è assegnato il compito di verificare la specifica idoneità del candidato allo svolgimento delle funzioni di direttore generale con riferimento all'azienda per la quale di deve procedere alla copertura del relativo incarico.

All'articolo 2, comma 4 sostituire le parole "trascorsi 24 mesi" con "trascorsi 18 mesi"

Articolo 4

dopo il comma 1, inserire un comma 2:

"2. Coloro che sono inseriti nell'elenco nazionale per la nomina dei direttori generali, e che ne abbiano fatto richiesta, sono automaticamente inclusi negli albi regionali per la nomina dei direttori sanitari, amministrativi e socio-sanitari, purché in possesso degli specifici requisiti prevista dalla normativa vigente."

L'emendamento è finalizzato a prevedere che, coloro che sono inseriti previa verifica dei requisiti nell'elenco nazionale per la nomina dei direttori generali, siano automaticamente inseriti negli albi regionali per la nomina dei direttori sanitari, amministrativi e socio-sanitari.



Articolo 7

- Si chiede inoltre di sostituire l'articolo 7 con il testo seguente:

Clausola di salvaguardia per le Regioni e Province Autonome

- 1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi Statuti Speciali e delle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*
- 2. Le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto e nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 1.*
- 3. Le Regioni e Province a Statuto Speciale che provvedono al finanziamento del servizio sanitario con risorse esclusivamente a carico del proprio bilancio, istituiscono procedure idonee al fine di garantire le finalità di cui all'articolo 2, comma 3.*



Emendamenti accolti come concordato

1) **emendamento all'art. 1, comma 7**, che prevede l'aggiunta del seguente periodo "Il punteggio è assegnato ai fini dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale", atteso che va a chiarire in maniera più puntuale la finalità dell'attribuzione del punteggio; pertanto il comma 7 è così riformulato:

"7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. **Il punteggio è assegnato ai fini dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale.**"

2) **emendamento all'art. 2 commi 1 e 2**, concernente la soppressione del riferimento alle province autonome, fermo restando, comunque il mantenimento della clausola di salvaguardia di cui all'art. 7, come riformulata.

3) **Articolo 2 - Sostituire il comma 1 con il seguente:**

1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tal fine, la regione ~~e la provincia~~ rende noto, con apposito avviso pubblico, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. Una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, **di cui** uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali **e uno dalla Regione**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, effettua la verifica dei requisiti per titoli e colloquio dei candidati **che hanno manifestato l'interesse all'incarico** da ricoprire e propone al Presidente della regione **una rosa** di candidati costituita da coloro che presentano i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale, né coloro che con provvedimento sono stati sanzionati per la violazione degli obblighi previsti in materia di trasparenza.

Relazione

L'articolo 2 detta disposizioni in merito al conferimento degli incarichi di direttore generale da parte del Presidente della Regione. Fermo restando l'obbligo per le regioni ~~e province autonome~~ di attingere esclusivamente dall'elenco nazionale, la regione, **con apposito avviso pubblico, rende noto l'incarico che intende attribuire per la manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, il Presidente della regione nomina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza**



pubblica, una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, **di cui uno designato dall'Agencia nazionale per i servizi sanitari regionali e uno dalla regione** . La commissione regionale così costituita effettua una valutazione per titoli e colloquio dei **candidati che hanno manifestato l'interesse all'incarico da ricoprire**, e sottopone alle valutazioni del Presidente della regione **un'ampia rosa** di candidati, ai fini della scelta del soggetto che presenta i requisiti di competenza conformi alle caratteristiche dell'incarico da conferire. **In ogni caso**, nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale, né coloro che sono stati sanzionati per la violazione degli obblighi previsti in materia di trasparenza.

4) Articolo 4, comma 1, primo periodo:

"1. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33, e di cui all'articolo 1, comma, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, **di cui uno designato dalla regione.**"

5) Articolo 7, riformulato:

Art. 7

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Relazione

L'articolo 7, coerentemente con quanto previsto nell'articolo 22 della legge delega, ripropone la medesima clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, tenendo conto, comunque, degli aspetti connessi al bilinguismo, nonché a quelli organizzativi legati alla realtà territoriale, con particolare riferimento alla previsione di cui all'art. 2, comma 1, ultimo periodo.

